REGOLAMENTO (CEE) N. 4120/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

relativo all'apertura, per la campagna 1988, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 168,

considerando che l'articolo 168 dell'atto di adesione ha previsto un regime di graduale soppressione delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dalla Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi;

considerando che, in corrispondenza di questa graduale soppressione, è opportuno disporre l'apertura annua di contingenti, ripartiti per voce o sottovoce tariffaria, nei limiti dei quantitativi globali fissati dall'atto di adesione;

considerando che, nell'ambito di detti quantitativi globali, la ripartizione dei contingenti per voce o sottovoce tariffaria si effettua, sul piano percentuale, secondo la ripartizione applicata nel 1983;

considerando che occorre istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca.

2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato.

Articolo 2

La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 che, se del caso, può essere oggetto di un frazionamento su una base semestrale, fra le imprese di cui all'allegato XII dell'atto di adesione, è effettuata dalle autorità spagnole competenti.

Articolo 3

Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti, voce e sottovoce	Designazione delle merci	Quantità autorizzate a dazio nullo
0303 78 10	Naselli del genere Merluccius spp., congelati	
0304 90 47		15 885
0304 20 29	Filetti congelati, altri	
0304 20 31		
0304 20 43		
0304 20 53		
0304 20 57		
0304 20 83		
ex 0304 20 99		3 095
ex 0305 62 00	Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie	
ex 0305 69 10	Boreogadus saida, salati, non essiccati	1 405
ex 0303 42	Tonni albacora (Thunnus albacares), tonnetti striati (Euthynnus (Katsu-	
ex 0303 43	wonus) pelamis) e patudo (parathunnus obesus), congelati	
ex 0303 49		1 405
ex 0303	Salmoni (Oncorhynchus spp., Salmo salar, Hucho) congelati, altri	
ex 0304 20 13	prodotti della pesca vari congelati compresi i fegati, le uova e lattimi	
ex 0304 90		3 995
ex 0302	Altri pesci freschi	
ex 0304 10 99		11 150
ex 0307 99 11	Illex spp congelati	6 990
ex 0307 21	Alcuni molluschi, vivi, freschi o congelati	6 075
ex 0307 29		
ex 0307 41		
ex 0307 49		
ex 0307 51		
ex 0307 59		
ex 0307 91		
ex 0307 99		
0306 11 00	Aragoste (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) Astici granchi porri	
0306 13 90	(Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus) e gamberetti diversi da	
0306 14 30	quelli della famiglia Pandalidae e del genere Crangon, congelati	
0306 19 30		5 800
ex 0306 21 00	Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp, Jasus spp.) Astici (Homarus spp.)	
0306 22 10	granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus), vivi e	
ex 0306 24 30	freschi	
ex 0306 29 30		555
	Totale	56 355